

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. r.g. omissis/2018 promosso da:

FIDEIUSSORE

OPPONENTE

LEASING

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: per l'opposta come da verbale del 6.03.2019

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Letto l'atto di opposizione al decreto n. 2595/2018 del 31.01.2018 con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto all'odierno opponente nella qualità di fideiussore il pagamento in solido con gli altri garanti in favore di **LEASING** della somma di euro 60.831,88, oltre interessi in virtù delle obbligazioni di pagamento assunte dalla SOCIETÀ. S.R.l. (poi fallita) obbligata principale, nei confronti di BANCA s.p.a., con la stipula del contratto di leasing n. avente ad oggetto la concessione in godimento, in locazione finanziaria del bene immobile con destinazione d'uso commerciale, ubicato in omissis, in atti meglio identificato;

esaminata la comparsa di costituzione della concedente ed i documenti posti a base della domanda; disconosciuto e che la causa è stata assegnata a sentenza, con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. da parte dell'opposta.

OSSERVA

L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sollevando eccezioni in rito e nel merito, contestando la fondatezza della pretesa, nonché disconoscendo ex art. 214 c.p.c. la firma apposta ai documenti depositati in copia da controparte a fondamento della pretesa (in particolare della lettera di fideiussione), nonché la conformità delle copie agli originali.

Va respinta preliminarmente l'eccezione di tardività ed erroneità della notifica effettuata presso un errato indirizzo; si evidenzia che il decreto ingiuntivo risulta consegnato nelle mani di un familiare presso l'indirizzo di Roma riportato nella visura camerale della società (doc. n.4); la lettera di fideiussione sottoscritta dall'opponente precisa che le comunicazioni o notifiche sarebbero state effettuate da omissis all'indirizzo risultante dalla lettera ovvero a quello successivamente comunicato per iscritto; la parte non ha provato di avere comunicato la variazione di indirizzo alla creditrice, sicché la notifica presso l'indirizzo indicato nella fideiussione – peraltro ricevuta da un familiare del destinatario - risulta correttamente eseguita.

Con riguardo al valore probatorio della documentazione, si osserva che l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della copia della fideiussione prodotta dalla banca e la propria sottoscrizione, mentre la banca ha dichiarato formalmente di volere avvalersi della

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli, n. 6857 del 30 marzo 2019

scrittura e ne ha chiesto la verifica; depositato ritualmente l'originale del documento dalla banca, alla prima difesa utile, costituita dall'udienza all'uopo fissata, la parte non è comparsa, non prendendo posizione sul documento, omettendo lo svolgimento della necessaria attività difensiva.

La scrittura si ha pertanto ex art. 215 c.p. c. per riconosciuta, non essendo la parte comparsa e non avendola disconosciuta alla prima difesa utile

Deve evidenziarsi che il contratto di garanzia concluso tra le parti contiene la clausola che abilita la concedente ad esigere immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del Cliente, tutto quanto LEASING indicherà come dovute in relazione al contratto; la clausola, specificamente approvata per iscritto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., consente di qualificare il negozio come "contratto autonomo di garanzia". Rileva pertanto il Tribunale che la banca ha correttamente dispiegato la propria azione volta al soddisfacimento del credito derivante dal contratto di leasing anche nei confronti del garante.

Secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 3947/2010) la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorieta che caratterizza il contratto di fideiussione.

La tutela del consumatore, come evidenziato, è esclusa quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell'ambito della sua attività professionale.

In presenza di un contratto di garanzia è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore.

Il contratto in esame, pertanto, non rientra nell'ambito applicativo del codice del consumo, dovendosi avere riguardo, onde procedere alla qualificazione soggettiva dell'obbligato, all'obbligazione principale, attesa l'accessorieta dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita (tra le altre Cass. 09.08.2016 n. 16827; Cass. civ. sez. VI 05/12/2016 n. 24846; Trib. Roma 26.06.2015).

Passando all'esame delle contestazioni concernenti il contratto - fonte , che l'opponente reputa lacunoso sia con riguardo all' indicazione dei tassi-soglia che ai criteri di calcolo degli interessi, ritiene il tribunale che il contratto contenga sufficienti elementi per determinare il tasso pattuito, la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo globale, il prezzo di acquisto finale, il tasso Leasing , il tasso per il calcolo del canone di prelocazione, il tasso di mora, il tasso di attualizzazione, i costi del contratto; in particolare il contratto indica criteri, tempi e modi per la determinazione del tasso di interesse applicabile ancorato all'euribor a tre mesi pubblicato dal Sole 24 ore, e, contiene una clausola di salvaguardia volta a ricondurre il tasso applicato nei limiti della soglia legale.

La parte intimante ha assolto al proprio onere della prova mediante la produzione del contratto di leasing sottoscritto dall' utilizzatore, dei verbali di consegna e collaudo dell'immobile nonché la fattura di acquisto dello stesso; ha prodotto altresì la lettera di fideiussione sottoscritta dalle garanti; la copia delle lettere di risoluzione trasmesse alla obbligata principale ed alle garanti, nonché l' estratto conto aggiornato alla data della risoluzione contrattuale.

La genericità delle asserzioni ed il difetto di allegazioni contenute nella citazione in ordine alla usurarietà dei tassi di interesse applicati, che non sono state precisate nelle successive fasi processuali, avendo la parte opponente abbandonato il giudizio senza richiedere i termini

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli, n. 6857 del 30 marzo 2019

dell'art. 183 comma 6 c.pc., esclude che possa procedersi ad una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca.

Dalle considerazioni svolte deriva l'infondatezza delle domande dell'opponente, per avere l'opposta correttamente intimato la risoluzione del contratto per morosità e per non avere posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede.

Provato l'inadempimento dell'utilizzatore, ritenuta la validità ed efficacia della garanzia prestata da FIDEIUSSORE, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.

Sulla somma oggetto della condanna monitoria spettano gli interessi nella misura legale dalla domanda saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese del giudizio che liquida in euro 9.800,00 , oltre iva e cap come per legge

Roma, 22/03/2019

Il Giudice

Dott.ssa Maria Luparelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE